

## ACCORDO DI CONCESSIONE SPAZI E COLLABORAZIONE

### TRA

**La Pinacoteca di Brera - Biblioteca Braidense**, quale Concedente, con sede in Milano, via Brera 28 (20121), codice Fiscale n° 97725670158, [pin-br@cultura.-gov.it](mailto:pin-br@cultura.-gov.it), nella persona del proprio rappresentante legale pro tempore il Direttore Generale James M. Bradburne, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo;

### E

**Il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano Ente del Terzo Settore** (di seguito FAI ETS o Concessionario), con sede operativa in Milano, via Carlo Foldi 2 (20135), C.F. n° 80102030154, P.I. n° 04358650150, tel. +39 02 4676 151, e-mail: [info@fondoambiente.it](mailto:info@fondoambiente.it), pec: 80102030154ri@legalmail.it, riconosciuta con D.P.R. n. 941 del 3.12.1975, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rep.n. 2092, nella persona del Direttore Generale Dott. Davide Usai, munito dei poteri di firma;

Considerato il Codice Beni Culturali, D.lgs. 42/04, in particolare agli artt. 6, 10 co. 2° lett. c), 101, 106, 108 co. 3°, 111 e 118, relativamente all'impegno alla valorizzazione dei beni culturali pubblici e in merito all'importanza della collaborazione del MIC con il mondo dei soggetti culturali privati e degli enti pubblici e considerata anche la L. 241/90 agli artt. 1, 3, 11,15;

Considerato che la Biblioteca Braidense risulta istituzionalmente parte integrante della Pinacoteca di Brera quale Direzione Generale sul territorio del Ministero Beni Attività Culturali e Museo statale con speciale autonomia a partire dall'art. 30 del DPCM 171/2004 e dal D.M. 23.12.2014 (All.2, n° 18), e attualmente

ai sensi dell'artt. 33 co.3° lett. a) n° 9 del DPCM 169/2019, con riconosciuta autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile;

Considerato che la Pinacoteca di Brera – Biblioteca Nazionale Braidense risulta titolare del possesso legittimo del complesso detto della “Cavallerizza”, sito in Milano, via Carlo Foldi 2 (20135) quale bene culturale appartenente al Demanio statale e in consegna alla Pinacoteca di Brera come da specifico atto di assegnazione dal Demanio statale a partire dal 31.01.1975;

Che tale immobile culturale era stato disciplinato nella sua detenzione e gestione quotidiana e ordinaria da un accordo di valorizzazione fra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, la Biblioteca Nazionale Braidense e il FAI ETS con atto rep. n° 357 del 2011, siglato il 21.09.2011 presso la Direzione Regionale dei Beni Culturali di Milano e della Lombardia (Palazzo Litta, corso Magenta 24, Milano);

Che tale accordo è scaduto naturalmente nel 2020 una volta concluso il termine di nove anni di vigenza previsto nel testo dell'accordo stesso all'art. 8 co. 1°, per cui di conseguenza si rende necessario e urgente la stipula di un altro accordo di concessione spazi e loro regolamentazione al fine di permettere al FAI ETS di detenere legittimamente e correttamente il medesimo immobile;

Considerato che il complesso della “Cavallerizza” era stato restaurato dal Ministero della Cultura per essere sia di utilità alle attività istituzionali della Biblioteca Nazionale Braidense che per perseguire finalità pubblica e no profit di valorizzazione e fruizione pubblica;

Considerato che permangono rilevanti a livello nazionale e territoriale i valori e le finalità istituzionali del FAI ETS quali valori e finalità che soddisfano l'interesse pubblico alla valorizzazione del complesso della “Cavallerizza”, anche in considerazione dell'utilità stessa della mission del FAI ETS a favore dei beni

culturali italiani e lombardi;

Considerato che è urgente e necessario un accordo temporaneo per sanare l'attuale assenza di formalità concessoria, quale tappa intermedia per permettere al Concedente di organizzare una procedura di pubblica selezione per l'individuazione del prossimo concessionario di lungo termine alla luce dei principi e delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/04);

Che nel frattempo è mutato anche l'assetto istituzionale ed amministrativo della Pinacoteca di Brera e della stessa Direzione Regionale della Lombardia del Ministero della Cultura per cui occorre aggiornare la necessità pattizia alle mutate situazioni;

Tutto ciò visto e premesso:

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 OGGETTO**

Con il presente accordo si disciplina la concessione di determinati spazi del complesso della Cavallerizza a favore del FAI ETS da parte della Pinacoteca di Brera-Biblioteca Nazionale Braidense in qualità di concedente e si definiscono le linee guida, gli obiettivi comuni e le modalità di esercizio di determinate attività di collaborazione a scopi di valorizzazione culturale.

### **Articolo 2 Condizioni e modalità di gestione**

1. Il Concedente autorizza temporaneamente a favore del Concessionario, anche in assenza del dovuto canone concessorio, l'utilizzo di determinati spazi del complesso della Cavallerizza e corrispondenti a quelli attualmente in uso e indicati nella planimetria allegata.

2. Il Concessionario si impegna a sostenere economicamente tutti i costi, le spese, gli oneri e le attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria relative e connesse agli aspetti strutturali e funzionali dell'immobile di cui al presente

accordo nel suo complesso, anche in relazione agli spazi non utilizzati dalla gestione e dalle attività del Concessionario, oltre che a quelli dipendenti dall'uso e dalla gestione condotta dal Concessionario, incluse le utenze e gli allacciamenti. Le parti concordano le modalità di esecuzione degli interventi indicati e ritenuti necessari e urgenti dall'Ufficio Tecnico e dalla Direzione della Pinacoteca di Brera.

3. Il Concessionario manleva il Concedente da ogni eventuale responsabilità, imposta, tassa ed onere connesso con l'utilizzo gestorio degli spazi in uso o che dipenda dall'autorizzazione, nulla osta o licenza di enti terzi nel caso sia necessaria per l'utilizzo e la gestione del complesso della Cavallerizza negli spazi utilizzati e nelle loro pertinenze.

4. Il Concessionario informa tempestivamente il Concedente di qualsiasi cambiamento organizzativo o operativo, spostamento o utilizzo che possa far emergere rischi di danno o deterioramento degli spazi concessi in uso e permette in qualsiasi momento interventi di ricognizione e monitoraggio da parte del Concedente a scopo di tutela ambientale, culturale, conservativa.

5. Il Concessionario coopera con il Concedente nel permettere ogni qual volta sia necessario l'accesso di delegati del Concedente medesimo ai propri fondi librari e archivistici presenti nel complesso della Cavallerizza, e ne tutela costantemente la sicurezza e la riservatezza.

6. Il Concessionario e il Concedente cooperano nella definizione della programmazione annuale delle attività formative, culturali e relazionali da attuarsi negli spazi concessi in uso al Concessionario, da sottoporre al parere del Direttore della Biblioteca Nazionale Braidense.

7. Il Concedente indica preventivamente, anno per anno, spazi e date da tenere a disposizione per propri eventi e il Concessionario coopera con lo stesso nel permetterne la realizzazione a livello tecnico-logistico.

8. Le parti concordano nel costituire, senza oneri aggiuntivi per le parti, una apposita “Unità di Coordinamento” deputata all’attuazione del presente accordo e formata da delegati della Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense e del FAI ETS secondo modalità organizzative da concertare e tale “Unità” si riunirà ogni sei mesi per monitorare la corretta attuazione dell’accordo e la reale situazione incorso negli spazi concessi in uso.

### **Articolo 3 Ulteriori prescrizioni ed oneri concessori**

- a) Il FAI ETS in qualità di Concessionario si impegna ad utilizzare gli spazi concessi secondo la diligenza del buon padre di famiglia, rispettando le destinazioni d’uso indicate volta per volta e precisate nella planimetria allegata; e informando preventivamente il Concedente per l’approvazione di ogni utilizzo temporaneo degli spazi tramite loro concessione a soggetti terzi che ecceda i limiti del presente accordo; si impegna altresì a riconsegnare gli spazi nello stato in cui si trovano al momento della loro consegna con la sottoscrizione di questo accordo, salvo il loro naturale deperimento. Gli spazi sono accettati nel buono stato di conservazione in cui si trovano al momento della sottoscrizione del presente accordo.
- b) Il Concedente riconosce che il Concessionario ha dotato gli spazi ad esso affidati in uso con arredi e strumentazioni nel pieno rispetto delle caratteristiche tipologiche e strutturali dell’immobile concesso in quanto bene culturale. Il Concedente accetta come compatibili i beni mobili e le attrezzature del Concessionario attualmente in uso come comunicate e attualmente presenti in relazione alla culturalità degli spazi concessi. Ogni innovazione in beni, modalità di utilizzo e attrezzature che comporti un impatto significativo sullo stato degli spazi concessi e sulla loro destinazione d’uso dovrà essere comunicata preventivamente al Concedente per una sua approvazione preventiva.

- c) Il Concessionario manleva il concedente da ogni responsabilità per eventuali sanzioni amministrative o danni a terzi, al pubblico, al proprio personale derivanti dallo svolgimento delle proprie attività o dalla gestione delle proprie attrezzature e beni mobili negli spazi concessi.
- d) Il Concessionario si dichiara consapevole della prossima applicazione di un canone concessorio da definirsi con prossimo accordo di lungo termine scaduto il presente accordo.
- e) Il Concessionario dichiara di disporre di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile e di una polizza assicurativa All Risks a tutela della Cavallerizza, per ogni tipo di danno a persone e cose inclusi eventuali danni agli spazi concessi che si verificassero in attuazione delle attività svolte dal Concessionario e in connessione con esse e anche da parte di fornitori, ausiliari, collaboratori e visitatori-fruitori dell'ente Concessionario e degli spazi concessi. Di queste polizze vengono allegati al presente accordo appositi certificati assicurativi attestanti le coperture per l'annualità in corso, quale sua parte integrante e condizione di efficacia del medesimo.
- f) Il Concessionario si impegna a concordare preventivamente con la Biblioteca Nazionale Braidense eventuali spostamenti, interventi tecnici, riallestimenti e ristrutturazioni degli spazi utilizzati che dovranno essere approvati dal Concedente ed economicamente realizzati a proprio totale carico e responsabilità.

#### **Articolo 4 Durata e normativa di riferimento**

1. Il presente accordo è vincolante per le parti dal momento della sua sottoscrizione e la durata viene fissata in un anno con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Si attesta congiuntamente l'assenza di vertenze per il periodo trascorso dalla scadenza del precedente accordo. Il presente accordo potrà essere modificato o integrato con atto scritto delle parti, a seguito di verifiche annuali sul raggiungimento degli obiettivi.

2. Il presente accordo non comporta alcun costo, onere o spesa per la Pinacoteca di Brera – Biblioteca Nazionale Braidense.
3. Per quanto non disposto si rinvia al Codice Beni Culturali e al Codice Civile e le parti si impegnano a definire amichevolmente ogni controversia che potrà emergere in merito all'interpretazione e all'attuazione del presente accordo. In caso di fallimento di tale via si indica come competente il Tribunale di Milano.

Milano, 19 luglio 2023

**FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS**

Direttore Generale

(Davide Usai)



FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS  
Via Carlo Foldi, 2 - 20135 Milano  
Tel. 02 4676151 - Fax 02 48193631  
C.F. 80102030154 - P.IVA 04358850160

**Pinacoteca di Brera - Biblioteca Braidense**

Direttore Generale

(James M. Bradburne)

